



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 469 DEL 31/08/2026

OGGETTO: VARIE: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE.
DECORRENZA: 03.09.2026. TERMINE: FINE LAVORI.

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Vista la nota inoltrata da ASTEM S.p.a. in ordine alla necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, l'esecuzione di interventi di manutenzione del patrimonio arboreo comunale;

ORDINA

- o Lungo i sottoindicati tratti viari comunali dal giorno **03 settembre 2026 sino a termine lavori**, limitatamente alla fascia oraria **07.00 ÷ 18.00**, è istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, esteso, **su ambo i lati**, a tutte le categorie di veicoli ed il senso unico alternato di marcia:
 - 🚫 **Viale GIOVANNI XXIII (tratto civici 13 ÷ 28)**
 - 🚫 **Via S. CREMONESI (tratto civico 25 ÷ Via della Selvagreca)**
 - 🚫 **Viale IV NOVEMBRE (tratto civico 18 ÷ 11)**
 - 🚫 **Viale TRENTO TRIESTE (tratto civici 45 ÷ 29)**
 - 🚫 **Via SFORZA civico 4**
 - 🚫 **Via della BARONCINA – area parcheggio**
 - 🚫 **PIARDA FERRARI**

- o Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno **48 ore** prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità delle sopra indicate prescrizioni limitatamente all'area/tratto stradale effettivamente interessati dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali
- o Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92 ed in conformità al Decreto Interministeriale 22.01.2019 *"Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*; dovrà altresì farsi carico di mantenere in perfetta efficienza gli elementi di segnaletica provvisoria a tale scopo collocati lungo il tratto stradale oggetto dell'intervento.
- o All'atto dell'eventuale adozione del provvedimento riguardante il **senso unico alternato di marcia**, il richiedente ovvero il responsabile dell'impresa esecutrice delle opere dovrà farsi carico, **nel caso in cui le condizioni del traffico veicolare lo richiedano, di procedere, con propri mezzi o personale, ai sensi dell'Art.42 del DPR 16 Dicembre 1992 n°495** e s.m.i. attivando cioè un impianto semaforico mobile da cantiere ovvero destinando, fin quando necessario, proprio personale opportunamente formato allo scopo, all'attività di moviere;
- o Per l'intera durata dell'intervento, dovrà essere salvaguardata in ogni caso la continuità dei percorsi pedonali; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area operativa di cantiere ovvero indirizzando l'utenza pedonale all'utilizzo del marciapiede posto sul lato opposto (rispetto all'area operativa di cantiere) della strada;
- o In relazione ai sopra indicati provvedimenti si dispone inoltre, che i soggetti incaricati dell'esecuzione delle opere citate in premessa predispongano, non appena ve ne sia tecnicamente la possibilità, il ripristino del normale assetto viabilistico;
- o In caso di sospensione prolungata delle attività, l'impresa esecutrice delle opere dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale